



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n° 25 del 23-06-2021**

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **giugno** alle ore 20:30, si è riunito in seduta straordinaria, su convocazione del Sindaco, il Consiglio Comunale.

A causa dell'emergenza sanitaria in atto dovuta alla pandemia di Covid-19, la riunione si svolge in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Semplificazione in materia di organi collegiali", nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio provvedimento prot. n. 0004781 del 26 maggio 2020.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Giovanni Albini	Sindaco	Presente
Marco Mascher	Consigliere	Presente
Giacomo Villaretti	Consigliere	Presente
Marino Piacenza	Consigliere	Presente
Fiorenzo Razzi	Consigliere	Presente
Marcello Festa	Consigliere	Presente
Silvano Raggi	Consigliere	Presente
Gian Aronne Bonomini	Consigliere	Presente
Francesca Capelli	Consigliere	Assente
Giacomo Arrighini	Consigliere	Presente
Anna Maria Noventa	Consigliere	Presente
Daniela Feltrinelli	Consigliere	Presente
Gianfranco Scarpetta	Consigliere	Assente

Presenti 11
Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Romanello che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco signor Giovanni Albini il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'esercizio 2014), all'art. 1, commi 639-703, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 a mente del quale l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'..."* (lett. f);
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la deliberazione di ARERA n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 rubricata *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;
- la deliberazione di ARERA n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020, rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, rubricata *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*;

- la deliberazione di ARERA n. 238/2020/r/rif del 24 giugno 2020, rubricata “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020, rubricata “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;

DATO ATTO che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gargnano, non risulta definito l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina la formazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

ESAMINATO il Piano economico finanziario del servizio di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2021 (di seguito chiamato anche semplicemente PEF), predisposto dalla società Garda Uno S.p.a. (soggetto gestore del servizio), che include anche i costi comunicati dal Comune di Gargnano relativamente alla gestione interna della tariffazione ed ai rapporti con gli utenti;

DATO ATTO che il PEF è corredato dei seguenti documenti:

- relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi dell'Appendice 2 del MTR;
- dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- relazione di cui all'art. 4.5 del MTR di superamento del limite di cui art. 4.3 del MTR (limite alla crescita annuale delle entrate) con cui il Comune invita formalmente l'Autorità ARERA ad avallare i costi esogeni afferenti alle componenti *CTS_a* e *CTR_a*, già inseriti nel PEF, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione medesima, come riassunto nella tabella seguente:

	Costi Gestore (€)	Costi Ente Locale (€)	Totale costi (€)
$\Sigma Ta (\Sigma TVa + \Sigma TFa)$	682.507,61	235.734,56	918.242,17
(1+ρ)			+ 2,04%
$\Sigma Ta-1$	694.779,18	144.796,00	839.575,19
$\Sigma Tmax$	682.507,61	174.204,22	856.711,83
Costi Istanza (<i>CTS_a</i> e <i>CTR_a</i>)	9.521,17	952,12	10.473,29
$\Sigma Tmax$ new	692.028,78	175.156,34	867.185,12
Valore di ρ applicato			+ 3,29%

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del PEF, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione, posta in essere da CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO);

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni del 29 dicembre 2020, nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio...”;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto

all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF)...";

RITENUTO di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario, i valori dei seguenti valori la cui determinazione è rimessa, dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: 0,3;
- **b(1+ ω_a)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di ω_a : 0,33;
- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: 4;
- **(X_a)** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10%;
- **(Q_{L_a})** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00%;
- **(PG_a)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,44%;
- coefficiente di gradualità ($1 + \gamma_a$), dato dalla seguente somma: $\gamma_a = \gamma_{1a} + \gamma_{2a} + \gamma_{3a}$, dove
 - γ_{1a} valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,45;
 - γ_{2a} valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: 0,00;
 - γ_{3a} valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: 0,00;

DATO ATTO che in attuazione delle "Linee guida interpretative" e della "Nota di approfondimento IFEL" sopra richiamate, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente a questo Comune ammonta ad € 407,18 a tonnellata;

EVIDENZIATO che l'importo previsto nel PEF, pari ad € 303,26 a tonnellata, risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 2 marzo 2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - fino all'approvazione da parte dell'Autorità...";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 18 del 28 settembre 2020 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, che stabilisce la natura tributaria della TARI, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 7, comma 2, a mente del quale il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 652, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...";

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...";*
- il comma 654, a mente del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...";*
- il comma 683, a mente del quale *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";*

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, che espone la suddivisione tra costi fissi (ammontanti ad € 534.497,51) e costi variabili (ammontanti ad € 332.687,61), al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO ATTO che i costi inseriti nel PEF dell'anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano medesimo;

RILEVATO che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
61% a carico delle utenze domestiche;
39% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO inoltre, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese ed alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse ed il tessuto economico complessivo nella fase di graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, per il solo anno 2021, le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria correlata alla pandemia di Covid-19:

- riduzione del 55% della tariffa variabile per le utenze non domestiche la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato;
- riduzione del 35% della tariffa variabile per le utenze non domestiche la cui attività si svolge in zona censuaria 1, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato;

DATO ATTO che la minore entrata stimabile in € 52.000 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita al Cap. 1883 del bilancio di previsione 2021/2023 (annualità 2021);

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *“... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”*;

VISTI l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22 novembre 1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 marzo 2007;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto ed in attuazione delle disposizioni normative richiamate in narrativa, di approvare il PEF, come sopra validato, relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, nonché la manovra tariffaria TARI per il medesimo esercizio;

ACQUISITI i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
 - del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile,
- espressi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

UDITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri di seguito riassunti:

Sindaco

Cede la parola al Consigliere Fiorenzo Razzi, assessore all'ambiente e territorio, per illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Consigliere Fiorenzo Razzi

Premette, con riferimento al Piano economico finanziario, che non vi sono particolari differenze rispetto all'anno precedente; rileva come via sia un aumento non particolarmente consistente del costo del servizio (passato da 840mila euro a 867mila euro circa), dovuto perlopiù ai seguenti fattori:

- all'incremento delle spese di smaltimento di alcune tipologie di rifiuto;
- al potenziamento di alcuni servizi nel periodo estivo caratterizzato dal maggior afflusso turistico;
- dalla necessità di intervenire per rimuovere ingenti quantitativi di rifiuti ingombranti abbandonati abusivamente sul territorio, in modo da conferirli presso il centro di raccolta.

Riepiloga le riduzioni che si intendono applicare per il 2021 alla componente variabile della Tassa sui Rifiuti a favore delle utenze non domestiche.

Fa presente inoltre che la percentuale di raccolta differenziata è salita, rispetto all'anno precedente, dal 42% al 43,6%, ribadendo quando già affermato lo scorso anno, ovvero come tale percentuale potrebbe essere molto più elevata se anche la Cooperativa Agri-Coop, incaricata tra l'altro della manutenzione del verde pubblico comunale, conferisse presso il centro di raccolta gli scarti vegetali prodotti, anziché provvedere autonomamente al loro smaltimento.

Auspica che il 2021 sia l'anno in cui si possa finalmente estendere la raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" a tutto il territorio comunale; ricorda che il progetto è rimasto finora bloccato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non potendo svolgere le adeguate quanto necessarie attività di informazione dei cittadini, mediante riunioni in presenza, propedeutiche all'avvio del servizio. Sottolinea che è intenzione dell'amministrazione coinvolgere anche le scolaresche in modo da sensibilizzare e rendere consapevoli anche le nuove generazioni circa l'importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata.

Consigliere Anna Maria Noventa

Esprime la sua valutazione positiva in merito al potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" che coinvolga tutto il territorio comunale.

Chiede all'assessore Fiorenzo Razzi:

- quale sia il numero delle telecamere installate sul territorio al fine di vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti nei cassonetti e quante sanzioni siano state comminate nell'ultimo periodo;
- se il nuovo progetto di raccolta "porta a porta" su tutto il territorio comprenda anche la raccolta dell'umido;
- di valutare il posizionamento nella frazione di Bogliaco, lungo via Bettoni e presso il parcheggio "Bogliaco 2000", di cestini portarifiuti, essendone attualmente la zona completamente sprovvista.

Ritiene inoltre che sia fondamentale creare le migliori condizioni possibili per facilitare i cittadini nella raccolta differenziata dei rifiuti, sia mettendo loro a disposizione strutture e servizi adeguati sia provvedendo a campagne informative capillari.

Consigliere Fiorenzo Razzi

Riferisce che allo stato attuale, per vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti e sanzionare gli abusi riscontrati, sono presenti sul territorio due telecamere fisse; vengono inoltre utilizzate due telecamere mobili che vengono posizionate a rotazione in altri luoghi dove sono presenti i cassonetti.

Comunica di non avere a disposizione dati aggiornati sulle sanzioni comminate.

Evidenzia come il nuovo progetto di potenziamento della raccolta "porta a porta" comprenda anche l'umido, precisando che comunque le modalità operative del nuovo servizio dovranno essere concordate con la Società Garda Uno, valutando anche i relativi costi.

Fa presente inoltre che il Comune ha acquistato una serie di cestini portarifiuti da collocare nelle zone del Capoluogo e delle frazioni a lago che ne sono sprovviste, tra le quali sicuramente anche quelle segnalate dal Consigliere Anna Maria Noventa.

Consigliere Daniela Feltrinelli

Fa presente che uno dei punti di raccolta dei rifiuti che presenta maggiori criticità, sia sotto il profilo del decoro che sotto l'aspetto igienico-sanitario, è sicuramente quello collocato a Gargnano, all'imbocco della strada provinciale che conduce alle frazioni di Montegargnano.

Ritiene che, anche se all'epoca in cui furono installati divideva l'iniziativa, sia necessario rimuovere i graticciati presenti che agevolano le condotte abusive e scorrette da parte dei passanti.

Ritiene inoltre che sia opportuno sostituire i cassonetti quando risultano danneggiati. Chiede infine all'amministrazione di intervenire presso la Società Garda Uno affinché rispetti i limiti orari di raccolta dei rifiuti nei centri storici.

Consigliere Fiorenzo Razzi

Riferisce di essere intervenuto, anche con comunicazioni scritte, nei confronti della Società Garda Uno, chiedendo di curare con maggiore attenzione il servizio di svuotamento dei cassonetti, evitando di sottoporli a frequenti rotture, e pulendo immediatamente anche le aree immediatamente circostanti.

Fa presente che sulla base del contratto vigente l'acquisto dei cassonetti è a carico del Comune e che, da una ricognizione effettuata, si dovrebbe procedere a sostituirne una ventina; ritiene che sia anti economico provvedere ora alla sostituzione, se non in casi eccezionali, tenuto conto del prossimo avvio del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta" su tutto il territorio comunale che vedrà la rimozione dei cassonetti stessi.

Consigliere Giacomo Arrighini

Si esprime favorevolmente circa il progetto di potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta", mostrandosi però perplesso sulla possibilità che tale progetto possa essere avviato in tempi brevi, non avendo ad oggi l'amministrazione ancora definito, stando a quanto affermato dall'assessore Fiorenzo Razzi, alcune questioni rilevanti sia di natura operativa che legate alla sostenibilità dei relativi costi.

Rileva inoltre, dall'esame della relazione a corredo del Piano economico finanziario:

- come non risulti l'adozione, né da parte della Società Garda Uno né da parte del Comune, di una carta dei servizi ed invita quindi l'amministrazione a coinvolgere il gestore affinché provveda a colmare tale lacuna;
- come risulti che il servizio non presenti criticità e che non siano pervenute al gestore, da parte dei cittadini, lamentele o reclami; ritiene che ciò evidentemente non rispecchi la realtà e segnala la necessità che la Società Garda Uno metta a punto un sistema maggiormente agile per segnalare i disservizi, pubblicizzandolo adeguatamente tra gli utenti.

Invita l'amministrazione a valutare:

- la possibilità di attivare una soluzione intermedia del nuovo servizio "porta a porta" che si estenda per il momento solo alle frazioni più vicine al Capoluogo; ritiene che ciò consentirebbe di ridurre i tempi di avvio e permetterebbe di svolgere una sperimentazione sicuramente utile in vista dell'attuazione del progetto complessivo riguardante tutto il territorio;
- l'attivazione, sin da subito ed indipendentemente dall'avvio del progetto "porta a porta", del servizio di raccolta dell'umido.

Propone inoltre, al fine di ridurre i costi del servizio, di valutare se la frequenza degli interventi di spazzamento in alcuni centri storici sia realmente necessaria ed efficace, provvedendo eventualmente a ridurla.

Invita inoltre l'amministrazione ad attivarsi presso la Società Garda Uno affinché provveda ad utilizzare, per la raccolta "porta a porta", mezzi che consentano di ridurre le emissioni sonore. Ritiene infatti che il livello di rumore che si crea durante le operazioni di svuotamento dei contenitori o con l'uso dei soffiatori – attività che si svolgono al mattino nei centri storici, sia intollerabile per i cittadini, per i turisti e per i passanti.

Ribadisce infine quanto già affermato lo scorso circa l'inadeguatezza del criterio adottato per la determinazione delle riduzioni delle tariffe TARI a favore delle utenze non domestiche, basato esclusivamente sulla collocazione geografica (zona censuaria catastale) dell'attività svolta dagli operatori economici. Ritiene infatti che tale criterio non sia idoneo al fine di perseguire al meglio ed in modo equo gli obiettivi contenuti nella proposta di deliberazione. Ritiene che dovrebbe essere adottato un criterio basato sulla classe d'appartenenza delle attività economiche che, a suo avviso, risponderebbe meglio ai fini che si intendono raggiungere, permettendo di garantire un maggior aiuto alle attività che hanno subito i maggiori danni economici.

Con voti favorevoli **otto**, contrari **tre** (Giacomo Arrighini, Anna Maria Noventa e Daniela Feltrinelli), astenuti **nessuno**, resi in forma palese dai presenti aventi diritto,

D E L I B E R A

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa, ai sensi della deliberazione di ARERA n. 443/2019, all'Ente territorialmente competente, nelle misure riportate in premessa;
- 3) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, predisposto secondo le indicazioni dell'Appendice 1 del MTR, nonché i documenti ad esso allegati sottoelencati:
 - a) relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi dell'Appendice 2 del MTR;
 - b) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
 - c) relazione di cui all'art. 4.5 del MTR di superamento del limite di cui art. 4.3 del MTR (limite alla crescita annuale delle entrate) con cui il Comune invita formalmente l'Autorità ARERA ad avallare i costi esogeni afferenti alle componenti *CTSa* e *CTRa*, già inseriti nel PEF, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione medesima;
 - d) report di validazione a cura di CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI;
- 4) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui Rifiuti (TARI), relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, come risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 5) di stabilire, per il solo anno 2021, le seguenti riduzioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria correlata alla pandemia di Covid-19:
 - riduzione del 55% della tariffa variabile per le utenze non domestiche la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato;
 - riduzione del 35% della tariffa variabile per le utenze non domestiche la cui attività si svolge in zona censuaria 1, di cui al D.Lgs. n. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato;
- 6) di dare atto che la minore entrata derivante dall'applicazione delle agevolazioni, stimata in € 52.000, ai sensi dell'art 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al Cap. 1883 del bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021;
- 7) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, all'aliquota deliberata dalla provincia, pari attualmente al 5%;
- 8) di trasmettere il Piano Economico Finanziario, corredato dei documenti ad esso allegati, ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione..."*;
- 9) di trasmettere telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 10) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione all'Ufficio Tributi per i conseguenti adempimenti di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nelle forme di legge dai presenti aventi diritto, dalla quale risultano voti favorevoli **otto**, contrari **tre** (Giacomo Arrighini, Anna Maria Noventa e Daniela Feltrinelli), astenuti **nessuno**,

D E L I B E R A

- 11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- 1) pareri di regolarità tecnica e contabile
- 2) piano economico finanziario servizio gestione rifiuti - anno 2021
- 3) relazione redatta ai sensi dell'Appendice 2 del MTR
- 4) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR
- 5) relazione di cui all'art. 4.5 del MTR di superamento del limite di cui art. 4.3 del MTR (limite alla crescita annuale delle entrate)
- 6) report di validazione
- 7) prospetto tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Romanello
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SINDACO
Giovanni Albini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

ATTRIBUZIONE COSTI FISSI/VARIABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 528.982,92	% costi fissi utenze domestiche	61,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 61,00\%$	€ 326.043,48
		% costi variabili utenze domestiche	61,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 61,00\%$	€ 202.939,44
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 338.202,20	% costi fissi utenze non domestiche	39,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 39,00\%$	€ 208.454,03
		% costi variabili utenze non domestiche	39,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 39,00\%$	€ 129.748,17
Totale PEF						€ 867.185,12

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,84	1,00	1,088508	41,301243
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,98	1,80	1,269926	74,342237
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,08	2,00	1,399510	82,602486
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,16	2,60	1,503177	107,383231
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,24	3,00	1,606845	123,903729
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,30	3,60	1,684595	148,684475

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,51	4,20	1,128940	0,753735
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,80	6,03	1,770886	1,082148
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	0,63	4,16	1,394573	0,746556
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,43	3,55	0,951851	0,637085
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,33	9,86	2,944098	1,769482
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,91	7,02	2,014383	1,259814
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,19	2,213608	1,469783
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1,13	9,30	2,501377	1,668984
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,58	4,78	1,283892	0,857822
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1,11	9,12	2,457104	1,636681
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,52	10,63	3,364684	1,907667
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1,04	7,20	2,302152	1,292117
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,16	8,52	2,567785	1,529005
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91	5,50	2,014383	0,987034
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	6,71	2,412832	1,204181
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	4,84	39,67	10,713862	7,119207
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	3,64	29,82	8,057533	5,351518
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1,76	16,99	3,895950	3,049037
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	17,00	5,777516	3,050832
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	6,06	49,72	13,414464	8,922787
2 .21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,64	11,01	3,630317	1,975862